

36% per le ristrutturazioni edilizie e 55% per il risparmio energetico – C.M. 12/E/2008

20 Febbraio 2008

A partire dal 1° gennaio 2008, l'indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta per fruire dell'aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni, rendendosi necessario l'adempimento di tale obbligo unicamente ai fini del riconoscimento della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art.1, commi 17-19, della legge 244/2007).

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008**, nella quale vengono confermati i chiarimenti forniti in occasione dei recenti incontri con la stampa specializzata che, tra l'altro, riguardano:

“ **l'aliquota IVA del 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni** (art.1, comma 18, della legge 244/2007).

In tal ambito, è stato precisato che, per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata sulle manutenzioni eseguite dal 1° gennaio 2008, il contribuente non è tenuto ad indicare in fattura il costo della manodopera, come avveniva per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2007, dovendo, invece, indicare separatamente tale costo in fattura unicamente per fruire della detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie;

“ **la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti** (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007), in relazione alla quale è stato chiarito che:

- è possibile **rateizzare la detrazione** da **tre a dieci quote annuali di pari importo**, a scelta del contribuente, all'atto della prima detrazione, unicamente per le spese sostenute dal **1° gennaio 2008**, mentre per le spese effettuate nel corso del 2007 i contribuenti interessati dovranno necessariamente ripartire la detrazione in tre rate annuali in sede di dichiarazione dei redditi (con i modelli Unico 2008 o 730/2008);
- l'**esclusione** dall'**obbligo** di **invio dell'attestato di qualificazione energetica** o di **certificazione energetica** per la **sostituzione delle finestre**, comprensive degli infissi, in singole unità immobiliari e per l'**installazione dei pannelli solari opera** esclusivamente dal **1° gennaio 2008**, cosicché resta confermato l'obbligo di inviare tale documentazione per gli interventi effettuati nel corso del 2007.

Si ricorda che le detrazioni del 36% per il recupero edilizio e del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché l'applicazione dell'IVA al 10% sulle manutenzioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2010 dalla citata legge 244/2007.

3744-Circolare n. 12-E del 19 febbraio 2008.pdf [Apri](#)